



COPIA

**COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 DEL 29 Dicembre 2020

25 GEN. 2021

Affissa all'Albo il

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AI SENSI DELL'ART.20 D.LGS. 175/2016
COME MODIFICATO DAL D.LGS. 100/2017. APPROVAZIONE.**

Il giorno 29 Dicembre 2020 alle ore 15:40, presso la sala polivalente "Iris Versari" in Via Tosco Romagnola n.31 a Portico di Romagna, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri.

All'appello risultano presenti:

N°	Componenti	Presente
1	MONTI MAURIZIO	S
2	NANNETTI DOMENICO	N
3	MORDENTI CATERINA	S
4	MARCHESINI MARZIA	S
5	PACE FEDERICO	S
6	CAPPELLI CLAUDIA	S
7	FRASSINETI ALESSANDRO	S
8	BACCHIN PIERO	N
9	BIONDI VINCENZO	S
10	RABITI FRANCESCO	S
11	BENDONI SONIA	N

Presenti: 8

Assenti: 3

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale: MONTI MAURIZIO

Assiste il Vicesegretario Comunale: ROCCALBEGNI MONICA

Fungono da scrutatori:

MORDENTI

CATERINA

BIONDI

VINCENZO

CAPPELLI

CLAUDIA

SINDACO con l'ausilio del Vicesegretario e del Rag. Benedetti, spiega i contenuti della proposta di delibera che viene riproposta tutti gli anni per le stesse ragioni.

Nessun Consigliere chiede di intervenire per cui la proposta viene messa in votazione.
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 (di seguito "Decreto correttivo");

Considerato che, con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. n. 175/2016, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, oltre ad una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29.09.2017, avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Ricognizione partecipazioni possedute";

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 21.12.2018, avente ad oggetto: "Ricognizione partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017. Approvazione";

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 30.12.2019, avente ad oggetto: "Ricognizione partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017. Approvazione";

Visto, in particolare, l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "*annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, "2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società*

partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".* Atteso che il Comune di Portico e San Benedetto, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P., ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4

del T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, e alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato dai soci il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Ritenuto necessario, in attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate, approvare:

- la ricognizione annuale di cui alla presente deliberazione contenente l'analisi delle partecipazioni detenute al 31.12.2019;
- la Relazione Tecnica al provvedimento di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, comprensiva dell'analisi sullo stato di attuazione, e le schede sintetiche relative alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art.20 D.Lgs.175/2016-predisposte utilizzando il modello allegato alla deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie - come da allegato (A);

Precisato che il documento allegato comprende le schede di dettaglio per ogni società partecipata direttamente ed indirettamente dal Comune alla data del 31 dicembre 2019;

Dato atto che l'Ente alla data del 31.12.2019 detiene le seguenti partecipazioni dirette:

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.
HERA S.p.A.
Lepida S.c.p.A.
A.M.R. S.R.L. Cons.

Dato atto che l'Ente alla data del 31.12.2019 detiene le seguenti partecipazioni indirette:

Alea Ambiente S.p.A.
Fiera di Forlì S.r.l.
FMI S.r.L.
Forlifarma S.p.A.
HERA S.p.A.
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.
SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.p.A.
Start Romagna S.p.A.
TECHNE Soc. Cons. a r.l.

Unica Reti S.p.A.
Plurima S.p.A.

Dato atto che, esaminate le singole partecipazioni detenute dall'Ente, l'esito della rilevazione è il seguente:

<i>Nome società partecipata</i>	<i>Esito della rilevazione</i>
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. <i>(diretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Lepida S.c.p.A. <i>(diretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
HERA S.p.A. <i>(diretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
A.M.R. S.R.L. Cons. <i>(diretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Alea Ambiente S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Fiera di Forlì S.r.l. <i>(indiretta)</i>	<i>Razionalizzazione per completamento piano ristrutturazione aziendale</i>
FMI S.r.l. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Forlifarma S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
HERA S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Start Romagna S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
TECHNE Soc. Cons. a r.l. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Unica Reti S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Plurima S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>

Dato atto altresì dei risultati conseguiti con l'attuazione del precedente piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2019, ai sensi dell'art. 20 c.4 del T.U.S.P., si rileva, in particolare, quanto segue:

– per Fiera di Forlì S.r.l. prosegue il piano di ristrutturazione aziendale con trasformazione da società per azioni a società a responsabilità limitata, attuata nel 2020, propedeutica al contenimento dei costi di funzionamento, e la riduzione di personale, già da settembre 2020 costituito da una sola unità;

- per *Plurima Spa* è stata approvata una modifica statutaria da parte dell'Assemblea dei soci convocata in data 16 dicembre 2019 che prevede l'azzeramento dei compensi agli amministratori in attuazione al contenimento dei costi previsto. In data 25 maggio 2020 l'Assemblea dei Soci ha deliberato che ai componenti del Consiglio di Amministrazione non sia riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni d'ufficio;

Verificato che, a seguito di analisi complessiva delle partecipazioni detenute al 31.12.2019, sussistono le motivazioni per procedere con gli interventi di razionalizzazione per la società Fiera di Forlì S.r.l. che presenta un risultato di esercizio negativo relativo agli ultimi 5 anni, mediante il completamento della riorganizzazione aziendale entro il 2021 e la riprogrammazione degli eventi e ristrutturazione aziendale secondo un piano industriale aggiornato;

Ritenuto necessario, tutto quanto sopra considerato, di dover dare mandato al Sindaco e agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente.

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti rilasciato in data 23/12/2020;

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Portico e San Benedetto alla data del 31 dicembre 2019, come risultanti dalla Relazione Tecnica al presente provvedimento di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, comprensiva dell'analisi sullo stato di attuazione, e dalle schede sintetiche relative alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art.20 D.Lgs.175/2016- predisposte utilizzando il modello allegato alla deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie - come da allegato (A), costituente parte integrante e sostanziale dell'atto deliberativo;

3) di dare atto che, per le ragioni espresse nelle premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune di Portico e San Benedetto sono le seguenti:

<i>Nome società partecipate dirette</i>
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.
Lepida S.c.p.A.
HERA S.p.A.
A.M.R. S.R.L. Cons.

4) di dare atto che, per le ragioni espresse nelle premesse della presente deliberazione, le società indirettamente partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune di Portico e San Benedetto sono le seguenti:

<i>Nome società partecipate indirette</i>
Alea Ambiente S.p.A.
Fiera di Forlì S.r.l.
FMI S.r.l.
Forlifarma S.p.A.
HERA S.p.A.
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.
SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.p.A.
Start Romagna S.p.A.
TECHNE Soc. Cons. a r.l.
Unica Reti S.p.A.
Plurima S.p.A.

5) di individuare specificatamente la seguente partecipazione da razionalizzare per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati nell'apposita scheda di ricognizione ordinaria:

<i>Nome società partecipate da razionalizzare</i>
Fiera di Forlì S.r.l.

6) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

7) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

8) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii.;

9) di inviare alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., copia della presente deliberazione;

10) di dichiarare, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Parere sulla regolarità tecnica del Vicesegretario Comunale, ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole

Portico e San Benedetto, 22/12/2020

Il Vicesegretario Comunale
F.to Dott.ssa Monica Roccalbegni

Parere sulla regolarità contabile del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Contabilità, Controllo e Tributi, ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole

Portico e San Benedetto, 22/12/2020

Il Responsabile di Area
F.to Maurizio Monti

N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato.

IL PRESIDENTE
F.TO MONTI MAURIZIO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ROCCALBEGNI MONICA

Io sottoscritto Messo notificatore certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.portico-e-san-benedetto.fc.it per 15 giorni consecutivi.

dal 25 GEN. 2021 al - 9 FEB. 2021.

Il Messo notificatore
F.to SERENA VERDI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

25 GEN. 2021



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROCCALBEGNI MONICA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo essere stata pubblicata per dieci giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ROCCALBEGNI MONICA